

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 28 ottobre 2019
Uff.-Prot.n. UTP. LC/16969
Oggetto: **IVA**
Memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi
Problematiche per le farmacie
Sollecito riscontro

Egregio Signore,
Dott. Paolo SAVINI
Vice Direttore
Capo Divisione Servizi
Agenzia delle Entrate

SUA SEDE

div.servizi@agenziaentrate.it
div.serv.coordinationetecnico@agenziaentrate.it

Egregio Dottor Savini,

prendendo spunto dalle notizie recentemente diffuse a mezzo stampa, secondo le quali l'Agenzia delle Entrate sarebbe in procinto di diramare chiarimenti su talune criticità emerse nella fase di prima applicazione della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mi permetto di riproporle, in allegato alla presente, copia della corrispondenza intercorsa, relativamente alle questioni più salienti in materia, evidenziate dalla categoria in ambito territoriale e sulle quali non sono state ancora fornite indicazioni.

Le problematiche segnalate, rivestendo carattere generale, potrebbero trovare utile collocazione nell'ambito dell'ipotizzata comunicazione dell'Agenzia, consentendo così alle farmacie e ai professionisti che le assistono localmente, di adempiere in maniera sempre più puntuale ai nuovi obblighi imposti dalla normativa.

Confidando in un cortese cenno di riscontro, colgo l'occasione per salutarLa cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco Cossolo)

All. c.s.



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 12 luglio 2019
Uff.-Prot.n. UTP. LC/11777
Oggetto: **IVA**
Memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi
Farmacie
Segnalazione problematiche

Egregio Signore,
Dott. Paolo SAVINI
Vice Direttore
Capo Divisione Servizi
Agenzia delle Entrate

SUA SEDE

div.servizi@agenziaentrate.it
div.serv.coordinationetecnico@agenziaentrate.it

Egregio Dottor Savini,

faccio seguito ai colloqui intercorsi ed agli incontri intervenuti, per sottoporre alla Sua attenzione, un sintetico elenco, allegato in copia (all. n. 1), delle questioni più salienti evidenziate dalla categoria in ambito territoriale, in questi primi giorni di applicazione della disciplina in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tali questioni potrebbero opportunamente costituire oggetto di una specifica comunicazione dell'Agenzia, ovvero di FAQ, che potrebbero risultare assai utili alle farmacie e ai professionisti che le assistono localmente, consentendo di chiarire, ancora più nel dettaglio, l'iter da seguire affinché i nuovi adempimenti in oggetto siano correttamente effettuati dalle farmacie e non diano luogo a comportamenti potenzialmente sanzionabili.

Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco COSSOLO)

All. n. 1

QUESTIONI APERTE IN ORDINE ALLA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI - FARMACIE


- **Utilizzo di carta ordinaria (non fiscale):** il nuovo Registratore Telematico consente di emettere il documento commerciale (anche virtualmente mediante invio per email al cliente); tale documento è sostitutivo del precedente scontrino fiscale. Venendo meno la finalità fiscale, atteso che la trasmissione telematica dei corrispettivi assolve a detta funzione, è ancora necessario l'utilizzo della tipologia di carta termica omologata?
- **Ventilazione:** Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi (Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 182017 del 28/10/2016) prevedono che il documento commerciale esponga il dato IVA indicando se si tratta di corrispettivi sottoposti a ventilazione o meno. Il RT, una volta attivato dà la possibilità di optare, in alternativa, per la ventilazione oppure per l'IVA ordinaria. Tuttavia la farmacia oltre alla cessione di beni (e quindi con il regime della "ventilazione IVA") ha anche "corrispettivi da servizi" (per fare un esempio l'IVA può essere al 22% se il farmacista noleggia un apparecchio per aerosol oppure addirittura si parla di "operazioni IVA ESENTE" quando emette uno scontrino per "prestazioni holter"). Come va effettuato l'invio dei dati dei corrispettivi a fine giornata? Devono essere effettuate due diverse chiusure di cassa: una per l'IVA ventilata e una per i servizi?
- Sempre a proposito della "ventilazione", tenuto conto che non è possibile emettere il documento commerciale senza indicazione delle aliquote IVA per la merce in ventilazione, è corretto impostare la natura "altro non IVA", per non far uscire le aliquote distinte sul documento commerciale?
- **Registro dei corrispettivi di emergenza:** Nel caso si presentasse un problema relativo al registratore telematico, come accadeva in passato, i corrispettivi della giornata andranno annotati nel registro cartaceo dei corrispettivi d'emergenza. Tali corrispettivi devono essere inoltrati telematicamente nella prima occasione utile, oppure dovranno essere aggiunti alla contabilità unicamente per determinare l'importo dell'IVA dovuta?
- **Annullamento di una chiusura giornaliera dei corrispettivi già inoltrata telematicamente:** dalle Specifiche tecniche approvate per la fase transitoria (provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 4/7/2019) emerge che sia possibile l'annullamento di una trasmissione telematica di chiusura giornaliera già effettuata. Si invita a chiarire meglio la procedura e come sia possibile sostituire tale trasmissione con un'altra, corretta, nel caso in cui si sia già provveduto ad inoltrare, nel frattempo, altre chiusure giornaliere.

- Cosa cambia per la trasmissione dei corrispettivi delle **vending machine prive di porta di comunicazione**? E' prevista l'emanazione di ulteriori specifiche per consentire al contribuente di comunicare che anche tali corrispettivi sono soggetti a ventilazione?

* * *

Si rammenta, infine, che con separata nota, allegata nuovamente in copia per pronta memoria (all. n. 1), questa Federazione ha evidenziato le criticità legate all'emissione dello **scontrino "a credito"**, che accompagna la Distinta Contabile Riepilogativa presentata dalle farmacie alle ASL, secondo quanto stabilito dalle circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983, chiedendo un intervento volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle ASL sottostanno al regime di sospensione di imposta e ad individuare una modalità operativa che confermi o sostituisca l'emissione di tale documento.

In questa sede si ribadisce l'esigenza di fornire indicazioni univoche alle farmacie circa il momento in cui i dati dei corrispettivi relativi alla Distinta Contabile Riepilogativa (cfr. articoli 4 e 8 del DPR 371/1998) vanno trasmessi con i corrispettivi giornalieri. In particolare è necessario comprendere se, caducato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del DPR 127/2015, l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale e dunque anche di quello "a credito", il dato di tali corrispettivi vada trasmesso il giorno in cui la distinta contabile riepilogativa viene consegnata alla ASL ovvero il giorno, talvolta successivo di svariati mesi, in cui si realizza l'esigibilità dell'IVA a seguito del pagamento di tale corrispettivo.



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Il Presidente

Roma, 5 luglio 2019

Egregio Signor
Gen. Dott. Antonino MAGGIORE
Direttore Agenzia delle Entrate

S U A S E D E

Egregio Direttore,

nel ringraziare preliminarmente per la tempestività dimostrata dall'Agazia nel fornire, con la recente circolare del 29 giugno scorso, una prima risposta alle difficoltà segnalate al Ministro relativamente all'iniziale applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, entrato in vigore il 1° luglio 2019, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una questione di particolare interesse per le farmacie, anche in relazione all'imminente emanazione dell'annunciato Provvedimento con il quale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico.

Mi riferisco alla questione riguardante il rapporto tra le farmacie e il SSN, disciplinata dal DPR 371/1998 (vigente Convenzione Farmaceutica), segnatamente dagli articoli 4 e 8, secondo i quali le spettanze alle farmacie vengono liquidate dietro presentazione delle ricette spedite e di un documento contabile (Distinta Contabile Riepilogativa).

L'Amministrazione finanziaria ebbe modo, a suo tempo, di pronunciarsi sulla vicenda, con le circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983, l'ultima delle quali, testualmente, stabilisce che *"i farmacisti debbono provvedere all'emissione, al momento di presentazione all'ente erogatore della distinta contabile riepilogativa di cui all'art. 10 dello stesso decreto, di uno scontrino per l'importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, "corrispettivo non pagato", nonchè all'emissione, all'atto del pagamento, di uno scontrino per l'importo corrisposto dall'ente erogatore"*.

Tale duplicità di adempimenti ha permesso alle farmacie di beneficiare della possibilità di effettuare il versamento dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo (esigibilità differita).

Se fino ad oggi, il farmacista, quotidianamente, ha riportato sul proprio registro dei corrispettivi l'importo dello scontrino di chiusura giornaliero, senza considerare lo scontrino a credito relativo alla distinta contabile riepilogativa, che viene emesso mensilmente, per non farlo rientrare, come previsto dalla legge, nella liquidazione IVA, dal 1° luglio scorso, data di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, potrebbero emergere notevoli criticità al riguardo. Infatti le specifiche tecniche allegate al Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2016 non prevedono, al momento, la possibilità di segnalare all'Agazia delle Entrate l'esigibilità differita dell'IVA, a norma dell'art.6, comma 5, del

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583



DPR 633/1972, con la conseguenza che il farmacista, nell'eventualità di emissione e quindi trasmissione all'Agenzia delle Entrate dello scontrino "a credito", potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione che lo stesso venga considerato rilevante ai fini delle liquidazioni IVA, con possibili rischi di esposizione del farmacista all'attività accertativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la presunta minor IVA versata rispetto all'importo dei corrispettivi trasmessi.

Mi rivolgo pertanto a Lei per chiederLe un autorevole intervento dell'Agenzia delle Entrate, volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle ASL sottostanno al regime di sospensione di imposta e ad individuare una modalità operativa che confermi o sostituisca l'emissione dello "scontrino a credito". A tal fine la scrivente Federazione chiede un incontro urgente per individuare la soluzione più semplice.

Auspico un positivo riscontro e colgo l'occasione per salutarLa cordialmente.

(Marco COSSOLO)